

Prot. n. 283/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 28 Novembre 2017

Oggetto: **IMU e TASI – Versamento seconda rata entro il 18 dicembre 2017.**

Il MEF fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo IMU e TASI, relativo al periodo d'imposta 2017, da effettuare entro il prossimo 18 dicembre.

In particolare, sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le **indicazioni per il versamento** della **seconda rata IMU e TASI 2017**, che dettano le modalità operative per individuare le corrette aliquote applicabili e i termini entro cui procedere al pagamento.

A tal riguardo, viene chiarito che entro il prossimo **18 dicembre** deve essere effettuato il pagamento del saldo IMU e TASI, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base delle aliquote, relative al periodo d'imposta 2017, approvate dal Comune a condizione che:

- le delibere siano state adottate entro il 31 marzo 2017 e pubblicate, sul sito www.finanze.it, entro il 28 ottobre 2017.

In merito, il MEF chiarisce che laddove i Comuni non abbiano rispettato tali termini, il versamento debba essere effettuato sulla base delle delibere approvate nell'anno 2016.

Si ricorda che i suddetti termini (approvazione delibere e relativa pubblicazione on line) possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra, ad esempio, l'ipotesi di dissesto finanziario del Comune;

- le aliquote approvate non siano state aumentate rispetto a quelle stabilite per il 2015.

Sul punto si evidenzia che la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o predissesto finanziario.

Per completezza si ricorda che, con riferimento ai "**beni merce**" delle imprese edili, ovvero i "*fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*", **viene stabilita:**

o **l'esenzione dall'IMU**, ai sensi dell'art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

Tale esenzione è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall'impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero.

Come noto, a pena di decadenza dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il termine ordinario del «**30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**».

Sempre con riferimento al regime di esenzione IMU, si ricorda che in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell'anno, l'IMU è dovuta per l'intero periodo d'imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l'immobile non viene locato;

o la **fissazione dell'aliquota TASI** in misura pari all'**1 per mille**, con possibilità, da parte del Comune, di azzerare l'aliquota o di aumentarla fino al 2,5 per mille (ai sensi dell'art. 1, co.14, lett.c, della legge 208/2015).

Cordialità



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)